

**SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO N. 67/2024 - N. R.G.
00000841/2018 DEL 18/01/2024 PUBBLICATA IL 18/01/2024**

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione terza civile

La Corte di Appello così composta:

- 1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
- 2) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
- 3) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere

Ha pronunciato la seguente
Sentenza

nella causa civile iscritta al n. 841/2018 RGAC vertente

tra

Parte_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Avvocato_1 e
dall'avv. Avvocato_2

appellante

e

Controparte_1 in persona del legale rappresentante,
appellata non costituita

e

Controparte_2 , in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dall'avv. Avvocato_3 ;

appellata

Conclusioni.

Per l'appellante si chiede: la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo
ipotecario per indeterminatezza del piano di ammortamento e per

manipolazione del c.d. tasso Euribor; la dichiarazione di nullità della clausola di determinazione degli interessi; l'accertamento della difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo e della nullità della clausola sugli interessi; la dichiarazione della nullità del contratto di derivati OTC; l'accertamento della responsabilità precontrattuale e contrattuale per violazione dei doveri di informazione; la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo stipulato in data Data_1 per collegamento negoziale col contratto di derivati nullo; la rideterminazione dell'esatto dare-avere tra le parti; la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali. Per la Controparte_2 : "...rigettare l'avverso appello poiché infondato in fatto e diritto e conseguentemente confermare il provvedimento impugnato.....con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio".

In fatto e diritto.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del Data_2 il signor [...]

Parte_1 conveniva, dinanzi il tribunale di Catanzaro, la Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante, chiedendo che fosse accertata la nullità di un contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso convenzionale di interesse parametrato al tasso Euribor e del piano di ammortamento nonché la nullità di un contratto di sottoscrizione di "derivati" per difetto della qualità di "operatore qualificato" da parte del cliente, per difetto di causa e per nullità derivata dal collegato contratto di mutuo.

La Controparte_1 si costituiva contestando le deduzioni di controparte.

Il tribunale adito, con ordinanza n. 759 del Data_3 , rigettava il ricorso.

Il signor Parte_1 , con atto notificato in data Data_4 , proponeva appello avverso detta ordinanza deducendo che la decisione aveva erroneamente ritenuto insussistenti i profili di nullità del mutuo e del contratto di sottoscrizione di "derivati". L'appellante ribadiva le difese proposte in primo grado e concludeva nei termini sopra riportati.

Si costituiva con comparsa del Data_5 la Controparte_2 , in persona del legale rappresentante, in qualità di cessionaria della Controparte_1

[...] resistendo al gravame.

All'udienza del Data_6 (ordinanza del Data_7) la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Con il primo motivo di impugnazione il signor Parte_1 ha censurato l'ordinanza n. 759/2018 deducendo che il tribunale aveva rigettato la domanda diretta alla dichiarazione di "nullità del mutuo per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato - Euribor (art. 1284 c.c.) e per contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico (art. 1418, Il comma e 1346 c.c.)" (così a pag. 10 dell'atto di appello) con motivazione palesemente errata e contraddittoria; nella decisione, il giudicante, dopo aver premesso che il Controparte_1 rientrava tra i soggetti richiamati nella decisione con cui la Commissione Europea aveva riconosciuto il diritto al rimborso degli interessi, aveva omesso di considerare che il mutuo fosse affetto da nullità ex art. 1418 c.c..

Con il secondo ed il quarto motivo di impugnazione il signor Parte_1 ha censurato la decisione relativa al "contratto di derivati" riproponendo la questione di nullità dello stesso in quanto stipulato non come strumento di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse ma con finalità speculative incompatibili con il profilo del cliente, in quanto strettamente collegato ad un mutuo affetto da nullità e perché concluso da un soggetto non avente le caratteristiche di operatore qualificato.

Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha riproposto la questione concernente la violazione dei doveri informativi da parte della banca segnalando che, in sede di precisazione delle conclusioni, l'originaria domanda di nullità era stata trasformata in domanda di accertamento della responsabilità contrattuale o precontrattuale della società proponente.

La censura formulata con il primo motivo di impugnazione merita accoglimento.

La difesa del signor Parte_1 aveva, fin dall'inizio, evidenziato che il mutuo con la Controparte_3 era stato stipulato il Data_1 e che, pertanto, il rapporto aveva subito gli effetti di una illecita manipolazione dei tassi di interesse nei termini accertati dalla Commissione Antitrust Europea,

con la decisione adottata in data Data_8 .

Con tale decisione la Commissione aveva ravvisato la violazione dell'art. 101 del Trattato CE, nella parte in cui dispone che "sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione...Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto", da parte di alcuni istituti bancari che avevano alterato il c.d. tasso Euribor attraverso un accordo manipolativo della concorrenza nel periodo Data_9 [...] – Data_10 .

E, la corte di cassazione, con ordinanza numero 34889 del Data_11 , ha confermato il valore probatorio della decisione della Commissione Europea e delineato le conseguenze delle accertate violazioni della legge antitrust, pronunciandosi nel senso che "le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990 (c.d. legge antitrust) non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato; ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del Data_12 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente".

Deve essere, pertanto, dichiarata la nullità della clausola relativa alla indicazione dei criteri per la determinazione del tasso di interessi convenzionale contenuta nel contratto di mutuo stipulato tra le parti in data Data_1 , perché contraria a norme imperative.

Ma la dichiarazione di nullità della clausola sugli interessi comporta un

effetto caducante anche sul rapporto negoziale denominato IRS, la cui invalidità era stata eccepita con il secondo ed il quarto motivo di impugnazione, posto che l'eliminazione della previsione convenzionale di un tasso variabile elide la causa in concreto giustificatrice della sottoscrizione del contratto di derivati.

La causa deve essere, conseguentemente, rimessa sul ruolo per la rideterminazione delle posizioni di debito e di credito derivante dai rapporti obbligatori posti in essere depurati dei contenuti negoziali viziati.

La regolamentazione delle spese può essere rinviata al momento della decisione definitiva.

P.Q.M.

La corte di appello di Catanzaro, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti della [...]

Controparte_1 in persona del legale rappresentante, avverso l'ordinanza del tribunale di Catanzaro n. 759 del Data_3 , con l'intervento della [...]

CP_2 , in persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

-in riforma dell'impugnata sentenza **dichiara la nullità della clausola del mutuo stipulato il Data_1 relativa alla determinazione del tasso di interessi in misura variabile;**

-dichiara la nullità del contratto ;

-dispone per la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;

-rinvia alla decisione definitiva per la regolamentazione delle spese.

Catanzaro Data_13 .

Il presidente estensore

Dott. Alberto Nicola Filardo